

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

DI COSA SI TRATTA?

Con la legge n. 193 del 7 dicembre 2023 è stato sancito il "**diritto all'oblio oncologico**" nei casi di **stipula o il rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi**.

QUAL È L'OBIETTIVO DELLA LEGGE?

Garantire la **parità di trattamento e La non discriminazione nonché il diritto all'oblio** alle persone guarite da patologie oncologiche, come sancito dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e del Piano europeo di lotta contro il cancro.

COSA PREVEDE LA LEGGE?

- Il **diritto all'oblio oncologico** consiste nel diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di **non fornire informazioni, né subire indagini, ivi incluse visite mediche di controllo e accertamenti sanitari in merito alla pregressa condizione patologica da cui siano state precedentemente affette ed il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni ovvero dal diverso termine previsto dalla legge o decreti ministeriali attuativi** [Si veda tabella allegata]. Ai fini della formazione dell'oblio oncologico, per conclusione del trattamento attivo della patologia si intende, in mancanza di recidive, la data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.
- **Le suddette informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal cliente e**, qualora siano già in possesso dell'Impresa oppure dell'Intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.
- In tutte le fasi di accesso a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, comprese le trattative precontrattuali e la stipula o rinnovo dei contratti, le Imprese e gli Intermediari devono **informare il cliente sul diritto sancito dalla nuova legge** sui moduli o formulari utilizzati per la stipula o il rinnovo dei contratti.
- **Non possono essere applicati dall'Impresa limiti, costi né oneri aggiuntivi né trattamenti diversi** rispetto o quanto previsto per gli altri clienti.
- Se le suddette informazioni sono state fornite precedentemente, decorso il termine previsto dalla nuova legge o dai decreti attuativi, le stesse **non possono essere utilizzate ai fini della valutazione del rischio**; a tal fine il cliente può richiedere tempestivamente la cancellazione di tali informazioni inviando all'Impresa, tramite raccomandata A/R o Pec all'indirizzo comunicazioni@pec.geniallife.it, la "certificazione" attestante l'avvenuto oblio oncologico rilasciata secondo le modalità previste dal Decreto 5 luglio 2024 del Ministero della salute. I dati eventualmente presenti verranno cancellati entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta contenente la certificazione attestante l'avvenuto oblio oncologico.

IN VIGORE DA QUANDO?

La legge è entrata in vigore dal **2 gennaio 2024**.

Tabella delle patologie per le quali è previsto un termine ridotto per il maturarsi dell'oblio oncologico rispetto al limite dei dieci anni (o cinque se diagnosi precedente al compimento del 21 °anno di età) dalla fine del trattamento o dall'ultimo intervento chirurgico.

Tipo di tumore	Specificazioni	Anni dalla fine del trattamento
Colon-retto	Stadio I, qualsiasi età	1
Colon-retto	Stadio II-III, >21 anni	7
Melanoma	>21 anni	6
Mammella	Stadio I-II, qualsiasi età	1
Utero (collo)	>21 anni	6
Utero (corpo)	Qualsiasi età	5
Testicolo	Qualsiasi età	1
Tiroide	Donne con diagnosi <55 anni - uomini con diagnosi <45 anni. Esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi.	1
Linfomi di Hodgkin	<45 anni	5
Leucemie	Acute (linfoblastiche e mieloidi), qualsiasi età	5

La presente tabella corrisponde all'Allegato 1 del Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024 e può essere aggiornata, ove occorra, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Data aggiornamento: 10/02/2026